



Prefettura-Ufficio territoriale del Governo Alessandria

Area II - UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

N° 5007-2014

4 marzo 2014

Ai Sigg. sindaci dei comuni
della provincia

LORO SEDI

Al Sig. Vicesindaco del Comune di

PIOVERA

Al Sigg. commissari straordinari dei comuni di

ALFIANO NATTA

BASSIGNANA

SEZZADIO

Alle Commissioni e Sottocommissioni

Elettorali Circondariali

LORO SEDI

OGGETTO: Elezione dei membri del Parlamento europeo.

Voto dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia.

Come evidenziato a codesti comuni con circolare prefettizia n° 1119 del 20.1.2014, i cittadini di altri Paesi dell'Unione europea residenti in Italia, entro il termine del 24 febbraio p.v., avrebbero potuto presentare domanda al comune di residenza per esercitare il diritto di voto esclusivamente per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

A tale proposito il Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, con circolare n. 7/2014 del 20 febbraio scorso, ha sottolineato che le iscrizioni nell'apposita lista aggiunta dei nominativi dei richiedenti che risultino esenti da cause ostative, pur essendo assimilabili all'ipotesi prevista dall'art. 32, primo comma, n. 5), del testo unico n. 223 del 1967, per la peculiarità della consultazione ed al fine di consentire il compimento degli ulteriori adempimenti del predetto Ministero ed in ambito comunitario, dovranno effettuarsi entro la data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, e cioè non oltre il 10 aprile p.v., quarantacinquesimo giorno antecedente la data di votazione.

Le liste aggiunte generali e sezionali dovranno, nella stessa giornata, essere trasmesse alla Commissione elettorale circondariale; nei giorni successivi codesti comuni, **tra l'11 ed il 15 aprile p.v.**, dovranno contrassegnare esclusivamente i nominativi dei cittadini di altro Stato dell'Unione, già inseriti nella procedura "Gestione Optanti Comunitari" (si veda, al riguardo, la circolare prefettizia n.4768/2014 del 26 febbraio scorso) le cui domande non siano state accolte.

A tale scopo, dovrà essere utilizzata l'apposita dicitura "optante ricusato", presente tra i motivi di cancellazione.

Si raccomanda la scrupolosa osservanza del termine del 15 aprile, in quanto la suddetta Direzione Centrale dovrà, a sua volta, aggiornare gli elenchi degli elettori dell'Unione da inviare a ciascun Paese di cittadinanza per i successivi controlli e cancellazioni dalle rispettive liste.

Qualora, dai controlli effettuati dagli Stati membri in sede di cancellazione, venisse riscontrato il mancato possesso del diritto elettorale in capo a cittadini dell'Unione già iscritti secondo le modalità di cui sopra, il Ministero dell'Interno, previa formale comunicazione dello Stato membro competente, lo renderà tempestivamente noto al comune interessato, affinché provveda all'immediata cancellazione, al ritiro della tessera elettorale ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria dei cittadini dell'Unione mendaci.

L'accoglimento della domanda di iscrizione dovrà essere comunicato agli interessati, ai quali il comune farà altresì pervenire in tempo utile la tessera elettorale personale, di cui alla tabella d) allegata al d. P. R. 8 settembre 2000, n. 299.

Da ultimo, si rammenta che la suddetta tessera elettorale dovrà essere altresì inviata (ove non già provveduto) anche ai cittadini dell'Unione iscritti nella lista aggiunta sin dalle precedenti elezioni europee.

IL VICEPREFETTO VICARIO

(Ricciardi)


Gn/Ms